



Corpo Polizia Municipale

Ordinanza Sindacale N° 104 del 25/08/2026

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E DI QUELLE ANALCOLICHE IN CONTENITORI ATTI AD OFFENDERE IN OCCASIONE DELLA PARTITA DI CALCIO DEL 30 AGOSTO 2026.

IL SINDACO

- Vista la nota della Questura di Imperia - Commissariato P.S. Sanremo prot. 223 Cat. A4 AAGG Info 26 del 21/08/2026 con oggetto "Coppa Italia – incontro di calcio Sanremese Calcio vs Imperia del 30.08.2026. Richiesta emissione ordinanza divieto vendita alcolici nella quale si chiede, in occasione della suddetta partita di calcio giocata presso lo Stadio Comunale, in linea con le direttive del Ministero dell'Interno che hanno disciplinato le indicazioni operative da tenersi in caso di pubbliche manifestazioni con particolare riferimento agli aspetti di "safety" e "security", il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e di divieto di vendita di altre bevande, anche non alcoliche, ma vendute in contenitori che potrebbero essere usati come strumenti atti ad offendere, oltre agli strumenti di autodifesa (c.d. spray antiaggressione /oleoresi capsicum);

- Ritenuto che il provvedimento, come richiesto dalla Questura, deve interessare gli esercizi commerciali e di somministrazione situati sia nelle immediate adiacenze (corso Mazzini, strada Tre Ponti, via Val d'Olivì e limitrofe) che all'interno dello stadio;

- Ritenuto opportuno accogliere le preoccupazioni per l'ordine e la sicurezza pubblica segnalate dal Questura di Imperia e pertanto doverosamente porre in essere le cautele previste dalla legge al fine di evitare il ripetersi di episodi di intemperanza originati dall'abuso di bevande alcoliche, anche di contenuto inferiore al 21 per cento di volume e l'utilizzo di contenitori (in vetro, metallo o plastica) potenziali mezzi atti ad offendere, in modo da garantire l'incolumità dei frequentatori dell'impianto sportivo da gravi manifestazioni di violenza che possano arrecare danno alle persone e, comunque, costituire rischio per la sicurezza e l'ordine pubblico;

- Visto l'art. 54 del D.Lgs. n° 267/2000 che riconosce la potestà di intervento del Sindaco, quale ufficiale di governo in tema di sicurezza urbana;

- Atteso in particolare quanto previsto dai commi 4 e 4 bis del citato art. 54, i quali attribuiscono al Sindaco il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana, l'incolumità pubblica e l'integrità fisica;

- Preso atto che gli esercizi commerciali e di somministrazione situati sia nelle immediate adiacenze che all'interno dello Stadio Comunale sono:

- CALCIO BAR sito in corso G. Mazzini 18;
- Bar LA CUEVA sito in strada Tre Ponti (Pista Ciclabile);
- Alimentari DA FRA sito in corso G. Mazzini 12;
- Ristorante SUSHI HOUSE FUSION sito in corso G. Mazzini 42;
- CHIOSCO Tribune sito in corso G. Mazzini 5;

- Dato atto che in merito al presente provvedimento il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Dott. Fulvio Asconio – Comandante del Corpo di Polizia Municipale il quale ha curato la fase istruttoria del provvedimento per la correttezza e la regolarità tecnica dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

- Dato atto che è stata effettuata la preventiva comunicazione alla Prefettura come previsto dal comma 4, sempre dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

- Dato atto che sulla presente ordinanza è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa resa, dal Dirigente del Settore Corpo Polizia Municipale - Protezione Civile (Gestione Emergenze), Comandante Fulvio Asconio, in data 24/08/2026, che si allega al presente atto;

- Visto il T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, articolo 9;

- Visto l'art. 54 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- Visto lo Statuto del Comune di Sanremo;

ORDINA

- al titolare/legale rappresentante del Calcio Bar sito in corso Mazzini 18;
- al titolare/legale rappresentante del Bar La Cueva - strada Tre Ponti (Pista Ciclabile);
- al titolare/legale rappresentante dell'Alimentari Da Fra sito in corso Mazzini 12;
- al titolare/legale rappresentante del ristorante "Sushi House Fusion" sito in corso Mazzini 42;
- al titolare/legale rappresentante del Chiosco Tribune sito in C.so Mazzini 5

di astenersi:

- dal somministrare e dal vendere ogni tipo di bevanda alcolica, anche di contenuto inferiore al 21 per cento di volume, in qualsiasi tipo di contenitore;
- dal vendere o offrire gratuitamente qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, metallici o di plastica dotate di tappo di plastica, potendo utilizzare esclusivamente bicchieri di carta o di plastica.

Il presente provvedimento, di natura temporanea ed eccezionale, è limitato a partire da **due ore prima** dell'inizio dell'incontro di calcio tra Sanremese Calcio vs Varese F.C. previsto alle ore 20.30 del 30/08/2026 e sino ad **un'ora dopo** la conclusione dello stesso.

AVVERTE

Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00, con entità del pagamento in misura ridotta pari a 100 euro.

All'atto della contestazione della violazione, qualora il trasgressore invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto ai sensi dell'art.13 della legge n. 689/81; Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, la diversificazione tra artigiano alimentare e altri tipi di attività commerciale, è certificata da quanto indicato nell'iscrizione alla Camera di Commercio e contestuale assegnazione del codice ATECO.

Al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga:

- notificata ai destinatari, nonché ai titolari degli esercizi pubblici e dei distributori automatici, ai titolari delle bancarelle e agli eventuali venditori ambulanti e/o soggetti autorizzati presenti nell'area interessata ai servizi di sicurezza, i quali provvederanno ad esporlo nell'ambito dei locali della propria attività nel momento della sua esecuzione affinché possa essere portato a conoscenza di tutti gli utenti dell'esercizio;
- trasmesso alla Prefettura di Imperia per gli aspetti di competenza
- trasmesso alla Polizia Locale e alle Forze di Polizia dello Stato per il controllo dell'attuazione del presente provvedimento;
- pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
- adeguatamente pubblicizzato a cura degli uffici comunali, anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile.

DISPONE altresì

Che in caso di ripetizione di violazioni della presente ordinanza, accertate anche con provvedimento non definitivo e anche in presenza di pagamento in misura ridotta della sanzione, sarà comminata la sanzione accessoria della sospensione del titolo che abilita all'esercizio dell'attività fino a tre mesi, secondo quanto disposto dagli Articoli 10 e 14 del TULPS

AVVISA

Tutti i soggetti interessati che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria secondo le modalità previste dal D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notificazione o di pubblicazione.

per Il SINDACO (assente)
IL VICE SINDACO
Dott. Fulvio Fellegara
(documento firmato digitalmente)

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
##dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
##stato firmato da: